

CONCORSI PUBBLICI: illegittimi se i criteri di valutazione sono fissati dopo l'esame delle domande

SENTENZA DEL TAR SICILIA N. 1641/2018 DEL 19 LUGLIO 2018

Giampaolo Leonetti, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un'azienda sanitaria siciliana ha indetto un concorso per l'assegnazione di un incarico libero professionale per quattro psicologi.

La commissione esaminatrice, presa visione dei nominativi dei candidati, ha esaminato le istanze di partecipazione degli stessi ed ammesso i candidati risultati in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti dal bando di concorso.

Soltanto dopo le preindicate operazioni la commissione esaminatrice ha proceduto alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e dei servizi prestati dai concorrenti.

L'operato della commissione esaminatrice è stato impugnato avanti al Tar Sicilia da un concorrente, evidenziando la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto la Commissione ha determinato i criteri di valutazione dei titoli dopo aver esaminato i curricula dei candidati e non prima, come invece sarebbe stato necessario per garantire l'imparzialità e la correttezza nel giudizio valutativo.

Il Tar Sicilia ha rilevato dalla lettura dei verbali che, in effetti, i criteri di valutazione dei titoli sono stati elaborati dopo l'esame delle istanze di partecipazione e non prima, come invece sarebbe stato doveroso. La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli costituisce infatti un momento essenziale e decisivo per la legittimità dell'intera procedura, poiché funzionale a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'intero operato e del giudizio della Commissione.

Confermando l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui è necessario "nei concorsi pubblici, al fine di garantire la regolarità del procedimento valutativo e di evitare che la cognizione preventiva dei titoli posseduti dei concorrenti determini criteri non obiettivi, che la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli vada effettuata in astratto e nella prima seduta della commissione esaminatrice", così come non a caso ha prescritto dal legislatore (art. 12 del dpr. N. 487/1994: "Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove".

Il Tar Sicilia ha evidenziato che lo scopo perseguito è dunque di garantire l'imparziale svolgimento ed il buon andamento della procedura concorsuale, imponendosi di conseguenza la determinazione e verbalizzazione dei criteri di valutazione in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che gli stessi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, rispettivamente in danno o a vantaggio di altri.

La Commissione esaminatrice del concorso in argomento ha determinato i criteri di valutazione dei titoli dopo l'esame preliminare delle domande dei candidati e quindi dopo aver preso visione dei titoli da costoro allegati, contravvenendo così ai richiamati principi giurisprudenziali.

Il Tar Sicilia ha quindi accolto il ricorso del concorrente annullando la procedura concorsuale sopraindicata.